SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 novembre 2010 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Art. 3, 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di "stesso fatto" – Possibilità per l'autorità giudiziaria di esecuzione di negare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo – Sentenza definitiva nello Stato membro emittente – Detenzione di sostanze stupefacenti – Traffico di sostanze stupefacenti – Organizzazione criminale»

Nel procedimento C-261/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 35 UE, proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 29 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2009, nella causa relativa all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di

Gustiano Mantello,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, R. Lenaerts e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. M. Bellet, J. Malenovský, U. Löhmus, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro,

cancelliere: sig. B. Fülop, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 luglio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

— per il governo tedesco, dalla sig.ra S. Unezitig e dal sig. J. Möller, in qualità di agenti;

— per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

— per il governo greco, dalla sig.ra E. Papadopoulou e dal sig. N. Kanellopoulos, in qualità di agenti;

— per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues, e dalla sig.ra B. Beaupère-Manokha in qualità di agenti;

— per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

— per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra M. de Ree, in qualità di agente;

— per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

— per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. K. Norman, in qualità di agenti;

— per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Hathaway, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra S. Lee, barrister;

— per la Commissione europea, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»), e, in particolare, sul principio del ne bis in idem.

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito del procedimento in Germania di un mandato di arresto europeo emesso a talunci procedimenti penali intentati dalla autorità giudiziaria di Vittoria (Italia) nei confronti del sig. Mantello e di altre 76 persone sospette di aver organizzato un traffico di cocaina nella regione di Vittoria (Italia).

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 I considerando' primo, quinto, ottavo, decimo, nonché dodicesimo della decisione quadro così recitano:

«(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di coinvolgimento in reato.

(...)

(5) L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre, l'instaurazione del mandato d'arresto europeo relativo alle persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate o sospettate di aver violato la legge penale comporta l'eliminazione, per tali persone, del rischio che, per un periodo di tempo più breve rispetto a quello previsto per l'estradizione, le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente, possano contare sul fatto che, per quanto riguarda la loro estradizione, la situazione in una loro zona anteriore alla sentenza, sia definitiva, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

(...)

«(8) La decisione relativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo deve essere sottoposta a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna»

(...)

(10) Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno degli Stati membri dei principi enunciati dall'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(...)

(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (...), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona per la quale il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto reati che, secondo il diritto vigente nello Stato membro di emissione, siano coperti da amnistia, nel caso in cui tali reati rientrino nella giurisdizione di uno Stato membro, nel caso in cui, secondo la propria legge penale, la persona ricercata abbia usufruito di un'amnistia per un reato per il quale è stata condannata, nel caso in cui la persona ricercata sia stata sottoposta a procedimento penale per un reato per il quale l'azione penale si prescrive per effetto della scadenza dei termini di prescrizione secondo la legge dello Stato membro di esecuzione, nel caso in cui la persona ricercata sia stata oggetto di un provvedimento definitivo, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

(...)

4 L'art. 1 della decisione quadro così dispone:

«1. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato[1] per effetto della presente decisione quadro».

5 A termini dell'art. 2, nn. 1 e 2, della decisione quadro:

«1. Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti punti dalla legge dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi o, quando si tratta di persone condannate a una pena o di persone nei cui confronti è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne non inferiori a quattro mesi.

2. Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà per tali reati è superiore a tre anni:

(...)

— partecipazione a un'organizzazione criminale,

(...)

— traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

(...)»

6 La decisione quadro, all'art. 3, intitolato «Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo», prevede quanto segue:

«L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: "autorità giudiziaria dell'esecuzione") rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

(...)

2. se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza della legge dello Stato membro della condanna (...),

(...)»

7 L'art. 15 della decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», così dispone:

«1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede segnatamente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4 e 5 per poter stabilire se sussista o per una decisione sulla consegna da dover prendere, tenendo conto dell'eventuale rischio di ripetere i crimini fonte dell'arresto (...)»

8 L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione».

9 L'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «CAAS»), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 luglio 1990, così recita:

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non sia più possibile essere eseguita».

10 A termini del successivo art. 55, n. 1, della CAAS:

«1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l'imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti relative ai procedimenti penali della Parte contraente nel cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

2. Le informazioni richieste saranno fornite al più presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare».

11 Dall'informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 1 maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica federale di Germania ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell'art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all'art. 35, n. 3, lett. b), UE.

Le normative nazionali

La normativa tedesca

12 L'art. 3, n. 2, della decisione quadro è stato trasposto nel diritto tedesco dall'art. 83, n. 1, della legge 23 dicembre 1982 sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale [Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), nella versione applicabile al mandato d'arresto europeo 20 luglio 2006 (Europäisches Haftbefehlsgesetz – BGBl. I, pag. 1721 (BGBl.I)]. Tale articolo, rubricato «Ulteriori motivi di non esecuzione», così recita:

«L'estradizione non è ammissibile, qualora

(...)

2. la persona ricercata sia stata già giudicata in un altro Stato membro con sentenza definitiva per gli stessi fatti oggetto della domanda di estradizione, a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata già eseguita o sia in fase di esecuzione ovvero non possa più essere eseguita a forza della legge dello Stato membro della condanna (...),

(...)»

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

Articolo 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci (...).

(...)»

13 Ai sensi dell'art. 649 del codice di procedura penale italiano, «[l'imputato processato o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado e per le circostanze».

14 Secondo le indicazioni del governo italiano, dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione emerge che la «preclusione di cui all'art. 649 del codice di procedura penale non può essere applicata nei confronti di chi, pur essendo stato giudicato con sentenza definitiva per un determinato reato, commetta successivamente un altro reato, che, pur essendo fattualmente connesso al precedente, sia tuttavia, per ragioni giuridiche, non ricomprendibile nella medesima imputazione, configurabile quindi in concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice».

I fatti e il procedimento nella causa principale

15 Il 7 novembre 2008, il Landgericht Stuttgart, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, emetteva un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «mandato di arresto») a carico del sig. Mantello, fondato su un mandato d'arresto nazionale dello stesso Tribunale di Catania, emesso il 5 settembre 2008 nei confronti del medesimo nonché di altri 76 coimputati.

16 Nel mandato d'arresto europeo, il sig. Mantello veniva accusato di due fatti.

17 Da un lato, nel periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il novembre 2005, egli avrebbe partecipato, nell'ambito di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, a diverse altre dieci persone in Italia, in Germania e in Germania. Il sig. Mantello non si sarebbe limitato a svolgere il ruolo di corriere e di mediatore, ma sarebbe anche altresì incaricato del procacciamento di cocaina di cui sarebbe il consumatore. Oltreché, a termine dell'art. 74, commi 1 e 3, del DPR n. 309/90, tali fatti sono passibili, nell'ordinamento italiano, di una pena reclusiva della durata minima di 20 anni.

18 Dall'altro, nel medesimo periodo e nelle stesse località, agendo singolarmente o come complice, egli sarebbe entrato illegittimamente in possesso e avrebbe trasportato, venduto o ceduto cocaina a terzi, in violazione dell'art. 73 del DPR n. 309/90, per una pena reclusiva compresa fra 8 e 20 anni, oltre una pecuniaria.

19 In tale contesto, nel confronti del sig. Mantello venivano fatte valere circostanze aggravanti, consistenti che questi aveva ceduto, tramite le reti di vendita, cocaina ad un minore.

20 Secondo le indicazioni fornite nel mandato d'arresto nazionale, varie autorità italiane, a partire dal mese di gennaio 2004, svolgevano indagini su un traffico illecito di cocaina nella zona di Vittoria. Tali indagini sono state condotte dalla polizia giudiziaria, sotto la direzione e sotto il controllo della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, che ne ordinava le intercettazioni delle comunicazioni e delle conversazioni. Oltreché, a termine dell'art. 74, commi 1 e 3, del DPR n. 309/90, tali fatti sono passibili, nell'ordinamento italiano, di una pena reclusiva della durata minima di 20 anni.

21 Secondo le indicazioni fornite nel mandato d'arresto nazionale, varie autorità italiane, a partire dal mese di gennaio 2004, svolgevano indagini su un traffico illecito di cocaina nella zona di Vittoria. Tali indagini sono state condotte dalla polizia giudiziaria, sotto la direzione e sotto il controllo della Procura della Repubblica presso il tribunale di Catania, che ne ordinava le intercettazioni delle comunicazioni e delle conversazioni. Oltreché, a termine dell'art. 74, commi 1 e 3, del DPR n. 309/90, tali fatti sono passibili, nell'ordinamento italiano, di una pena reclusiva della durata minima di 20 anni.

22 Successivamente, il Tribunale di Catania rilasciava per inibito la pena del sig. Mantello, ragion per cui questi ha effettivamente scontato una pena di soli 10 mesi e 20 giorni di reclusione beneficiando inoltre di una riduzione del trattamento.

23 Quando giunse a conoscenza di tali fatti, il Tribunale di Catania, dopo aver ordinato la sospensione del procedimento penale nei confronti del fatto che, a suo giudizio, al momento dell'inibizione da cui è scaturita la condanna del sig. Mantello per detenzione di droa di cocaina ai fini della rivendita, gli inquirenti italiani disponevano già di prove sufficienti per sospettare un'associazione di cui sarebbero stati partecipanti, nonché organizzatori, i coimputati del sig. Mantello, nell'intervallo di tempo compreso tra il gennaio 2004 e il novembre 2005, ha dato il via a un'azione penale nei confronti del sig. Mantello, nell'intervallo di tempo compreso tra il 19 gennaio e il 13 novembre 2008 (sentenza 19 gennaio 2009, n. 1, del Tribunale di Catania, in seguito 30 novembre 2009, di esempio pronunciata dal Tribunale di Catania il 30 novembre 2005 non ancora definitiva).

24 Secondo il giudice del rinvio, nel diritto tedesco, come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea di principio, potrebbe essere ancora penalmente perseguito e punitivo ai fini di un fatto, che, nel momento della sua commissione, sarebbe stato aggiunto alla somma delle condanne a carico del sig. Mantello, nonostante la sentenza di condanna, se le autorità legittime allora competenti sono state chiamate a giudicare, nel momento in cui il primo procedimento riguardante tutte le azioni compiute nell'ambito dell'associazione, il giudice del rinvio non sembra tuttavia condividere pienamente tale prospettiva dal momento che, secondo quanto sostiene, le autorità aggiungerebbero non solo, vale a dire che, al momento della decisione giudiziaria nel fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente la sussistenza di altri reati individuali e di un reato associativo, contrariamente a quanto, appunto, verificatosi per quanto riguarda le autorità inquirenti in parola.

25 Il giudice medesimo rileva, peraltro, che da un lato, nella causa principale non sussistono elementi transnazionali, in quanto il potenziale «stesso» sarebbe costituito da una pronuncia giudiziaria del medesimo Stato membro, vale a dire la sentenza del Tribunale di Catania. Dall'altro, tale giudice ritiene che, nel caso di specie, il rinvio del corso dello stesso pervede a un vuoto normativo, in quanto la decisione di rinvio della Corte non contenuto dei mandatari d'arresto europeo. Oltreoe, l'Oberlandesgericht si chiede, quindi, se la giurisprudenza elaborata dall'ambito della CAAS possa essere trasposta ad una fattispecie come quella della causa principale.

26 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli "stessi fatti", ai sensi dell'art. 3, 2, della [decisione quadro] debba essere risolta sulla base:

a) della legge dello Stato membro emittente, ovvero

b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero

c) di una interpretazione della nozione di "stessi fatti" autonoma e uniforme nell'Unione.

2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti continuinco, rispetto all'apparitenza ad una associazione a delinquere volta all'illecito traffico di stupefacenti, "stessi fatti" ai sensi dell'art. 3, n. 2, della [decisione quadro] se le illecite importazioni, al momento della loro commissione, si trovano in un rapporto di connessione tale da rendere, sotto il profilo oggettivo, alimentare il fine sospetto dell'apparitenza ad un'associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella condizione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all'autorità giudiziaria competente per l'associazione criminosa?

3) Se richiesta del giudice del rinvio, motivata dalla preoccupazione del giudice medesimo di non precostituire i tempi della consegna sollecitata dalle autorità italiane, la sezione designata ha esaminato la necessità di sempre il presente procedimento alla procedura d'urgenza prevista dell'art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 20 luglio 2009, adottata a termini del n. 1, quanto concerne, dell'art. articolo, la Sezione designata, sentito l'avvocato generale, ha deciso di non accogliere la richiesta.

Sulle questioni pregiudiziali

27 Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, possa opporsi all'esecuzione del mandato d'arresto sulla base dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro.

28 Infatti, dal primo quesito pregiudiziale, riguardante la questione se la nozione di «stesso fatto» di cui all'art. 3, n. 2, costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione, emerge, che a parere del giudice del rinvio, qualora tale nozione dovesse essere esaminata nuovamente alla luce del diritto dello Stato membro di emissione e di quello dello Stato membro d'esecuzione, detto giudice sarebbe spinto a pronunciare la propria sentenza nel senso che, nel caso di specie, il mandato d'arresto non può essere eseguito, in quanto, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito e punitivo ai fini di un fatto, nella causa principale, sono stati aggiunti alla somma delle condanne a carico del sig. Mantello, nonostante la sentenza di condanna, se le autorità legittime allora competenti sono state chiamate a giudicare, nel momento in cui il primo procedimento riguardante tutte le azioni compiute nell'ambito dell'associazione, non sono state necessarie le informazioni e prove all'autorità giudiziaria competente per l'associazione criminosa, mentre, vale a dire che, al momento della decisione giudiziaria nel fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente la sussistenza di altri reati individuali e di un reato associativo, contrariamente a quanto, appunto, verificatosi per quanto riguarda le autorità inquirenti in parola.

29 Il giudice medesimo rileva, peraltro, che da un lato, nella causa principale non sussistono elementi transnazionali, in quanto il potenziale «stesso» sarebbe costituito da una pronuncia giudiziaria del medesimo Stato membro, vale a dire la sentenza del Tribunale di Catania. Dall'altro, tale giudice ritiene che, nel caso di specie, il rinvio del corso dello stesso pervede a un vuoto normativo, in quanto la decisione di rinvio della Corte non contenuto dei mandati d'arresto europeo. Oltreoe, l'Oberlandesgericht si chiede, quindi, se la giurisprudenza elaborata dall'ambito della CAAS possa essere trasposta ad una fattispecie come quella della causa principale.

30 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli "stessi fatti", ai sensi dell'art. 3, 2, della [decisione quadro] debba essere risolta sulla base:

a) della legge dello Stato membro emittente, ovvero

b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero

c) di una interpretazione della nozione di "stessi fatti" autonoma e uniforme nell'Unione.

2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti continuinco, rispetto all'apparitenza ad una associazione a delinquere volta all'illecito traffico di stupefacenti, "stessi fatti" ai sensi dell'art. 3, n. 2, della [decisione quadro] se le illecite importazioni, al momento della loro commissione, si trovano in un rapporto di connessione tale da rendere, sotto il profilo oggettivo, alimentare il fine sospetto dell'apparitenza ad un'associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella condizione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all'autorità giudiziaria competente per l'associazione criminosa?

31 Su richiesta del giudice del rinvio, motivata dalla preoccupazione del giudice medesimo di non precostituire i tempi della consegna sollecitata dalle autorità italiane, la sezione designata ha esaminato la necessità di sempre il presente procedimento alla procedura d'urgenza prevista dell'art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 20 luglio 2009, adottata a termini del n. 1, quanto concerne, dell'art. articolo, la Sezione designata, sentito l'avvocato generale, ha deciso di non accogliere la richiesta.

32 Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, possa opporsi all'esecuzione del mandato d'arresto sulla base dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro.

33 Infatti, dal primo quesito pregiudiziale, riguardante la questione se la nozione di «stesso fatto» di cui all'art. 3, n. 2, costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione, emerge, che a parere del giudice del rinvio, qualora tale nozione dovesse essere esaminata nuovamente alla luce del diritto dello Stato membro di emissione e di quello dello Stato membro d'esecuzione, detto giudice sarebbe spinto a pronunciare la propria sentenza nel senso che, nel caso di specie, il mandato d'arresto non può essere eseguito, in quanto, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito e punitivo ai fini di un fatto, nella causa principale, sono stati aggiunti alla somma delle condanne a carico del sig. Mantello, nonostante la sentenza di condanna, se le autorità legittime allora competenti sono state chiamate a giudicare, nel momento in cui il primo procedimento riguardante tutte le azioni compiute nell'ambito dell'associazione, non sono state necessarie le informazioni, riportate sopra al punto 26, fornite al giudice del rinvio il 4 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in seguito 30 novembre 2005, di esempio pronunciata dal Tribunale di Catania, non sono, nel diritto italiano, al momento della decisione giudiziaria nel fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente, al momento della pronuncia di cui sia scaturita tale sentenza definitiva, l'esistenza di altri reati singoli e di un reato associativo, diversamente da quanto, in realtà, verificatosi in caso della sentenza inquirenti italiane.

34 Se deve ricordare, in limine, che, come risulta in particolare dall'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro nonché dai suoi 'considerando' quinto e settimo, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, ai fini dell'esecuzione di sentenze o dell'instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del riconoscimento reciproco (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg, Racc. pag. I-9621, punto 56).

35 Il principio del riconoscimento reciproco, così enunciato l'esecuzione della decisione quadro, implica, a norma dell'art. 1, n. 2, di quest'ultima, che gli Stati membri sono, in linea di principio, tenuti a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo (sentenza 17 dicembre 2008, causa C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov, Racc. pag. I-8983, punto 51).

37 Infatti, gli Stati membri possono rifiutare l'esecuzione di un mandato siffatto soltanto nel caso in cui non ricorrano obbligatoria previsti dall'art. 3 della decisione quadro nonché nei casi elencati dal successivo art. 4 (v., in tal senso, sentenza Leymann e Pustovarov, cit., punto 52).

38 Al riguardo, la nozione di «stesso fatto» di cui all'art. 3, n. 2, della decisione quadro non può essere lasciata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie dei singoli Stati membri sulla base del loro diritto nazionale. Infatti, detta nozione è garantita l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione discende che i termini di una disposizione di diritto dell'Unione non possono in particolare essere oggetto di rinvio nazionale di diritto degli Stati membri con riguardo alla nozione medesima, devono essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme (v., per analogia, sentenza 17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozłowski, Racc. pag. I-5265, punto 42). Tuttavia, una nozione autonoma del diritto dell'Unione la quale, per consolidato orgoglio di una disposizione di diritto dell'Unione, non può contenere riferimenti a diritti nazionali di diversi Stati membri, per il momento, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della decisione quadro nonché dai suoi 'considerando' quinto e settimo, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, ai fini dell'esecuzione di sentenze o dell'instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del riconoscimento reciproco (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg, Racc. pag. I-9621, punto 56).

39 Al riguardo, il giudice del rinvio, nella causa principale, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito, in quanto, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito e punitivo ai fini di un fatto, nella causa principale, sono stati aggiunti alla somma delle condanne a carico del sig. Mantello, nonostante la sentenza di condanna, se le autorità legittime allora competenti sono state chiamate a giudicare, nel momento in cui il primo procedimento riguardante tutte le azioni compiute nell'ambito dell'associazione, non sono state necessarie le informazioni e prove all'autorità giudiziaria competente per l'associazione criminosa, mentre, vale a dire che, al momento della decisione giudiziaria nel fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente la sussistenza di altri reati individuali e di un reato associativo, contrariamente a quanto, appunto, verificatosi per quanto riguarda le autorità inquirenti in parola.

40 Il giudice medesimo rileva, peraltro, che da un lato, nella causa principale non sussistono elementi transnazionali, in quanto il potenziale «stesso» sarebbe costituito da una pronuncia giudiziaria del medesimo Stato membro, vale a dire la sentenza del Tribunale di Catania. Dall'altro, tale giudice ritiene che, nel caso di specie, il rinvio del corso dello stesso pervede a un vuoto normativo, in quanto la decisione di rinvio della Corte non contenuto dei mandati d'arresto europeo. Oltreoe, l'Oberlandesgericht si chiede, quindi, se la giurisprudenza elaborata dall'ambito della CAAS possa essere trasposta ad una fattispecie come quella della causa principale.

41 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la questione relativa alla sussistenza degli "stessi fatti", ai sensi dell'art. 3, 2, della [decisione quadro] debba essere risolta sulla base:

a) della legge dello Stato membro emittente, ovvero

b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero

c) di una interpretazione della nozione di "stessi fatti" autonoma e uniforme nell'Unione.

2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti continuinco, rispetto all'apparitenza ad una associazione a delinquere volta all'illecito traffico di stupefacenti, "stessi fatti" ai sensi dell'art. 3, n. 2, della [decisione quadro] se le illecite importazioni, al momento della loro commissione, si trovano in un rapporto di connessione tale da rendere, sotto il profilo oggettivo, alimentare il fine sospetto dell'apparitenza ad un'associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella condizione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all'autorità giudiziaria competente per l'associazione criminosa?

42 Su richiesta del giudice del rinvio, motivata dalla preoccupazione del giudice medesimo di non precostituire i tempi della consegna sollecitata dalle autorità italiane, la sezione designata ha esaminato la necessità di sempre il presente procedimento alla procedura d'urgenza prevista dell'art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte. Con decisione 20 luglio 2009, adottata a termini del n. 1, quanto concerne, dell'art. articolo, la Sezione designata, sentito l'avvocato generale, ha deciso di non accogliere la richiesta.

Sulle questioni pregiudiziali

43 Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, possa opporsi all'esecuzione del mandato d'arresto sulla base dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro.

44 Infatti, dal primo quesito pregiudiziale, riguardante la questione se la nozione di «stesso fatto» di cui all'art. 3, n. 2, costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione, emerge, che a parere del giudice del rinvio, qualora tale nozione dovesse essere esaminata nuovamente alla luce del diritto dello Stato membro di emissione e di quello dello Stato membro d'esecuzione, detto giudice sarebbe spinto a pronunciare la propria sentenza nel senso che, nel caso di specie, il mandato d'arresto non può essere eseguito, in quanto, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito e punitivo ai fini di un fatto, nella causa principale, sono stati aggiunti alla somma delle condanne a carico del sig. Mantello, nonostante la sentenza di condanna, se le autorità legittime allora competenti sono state chiamate a giudicare, nel momento in cui il primo procedimento riguardante tutte le azioni compiute nell'ambito dell'associazione, non sono state necessarie le informazioni, riportate sopra al punto 26, fornite al giudice del rinvio il 4 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in seguito 30 novembre 2005, di esempio pronunciata dal Tribunale di Catania, non sono, nel diritto italiano, al momento della decisione giudiziaria nel fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente, al momento della pronuncia di cui sia scaturita tale sentenza definitiva, l'esistenza di altri reati singoli e di un reato associativo, diversamente da quanto, in realtà, verificatosi in caso della sentenza inquirenti italiane.

45 Se deve ricordare, in limine, che, come risulta in particolare dall'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro nonché dai suoi 'considerando' quinto e settimo, essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, ai fini dell'esecuzione di sentenze o dell'instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del riconoscimento reciproco (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg, Racc. pag. I-9621, punto 56).

46 Al riguardo, il giudice del rinvio, nella causa principale, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito, in quanto, nel diritto tedesco come interpretato dal Bundesgerichtshof, un reato di associazione, in linea di principio, può essere ancora penalmente perseguito e punitivo ai fini di un fatto, nella causa principale, sono stati aggiunti alla somma delle condanne a carico del sig. Mantello, nonostante la sentenza di condanna, se le autorità legittime allora competenti sono state chiamate a giudicare, nel momento in cui il primo procedimento riguardante tutte le azioni compiute nell'ambito dell'associazione, non sono state necessarie le informazioni, riportate sopra al punto 26, fornite al giudice del rinvio il 4 aprile 2009 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in seguito 30 novembre 2005, di esempio pronunciata dal Tribunale di Catania, non sono, nel diritto italiano, al momento della decisione giudiziaria nel fatto singolo, gli inquirenti ignorassero necessariamente, al momento della pronuncia di cui sia scaturita tale sentenza definitiva, l'esistenza di altri reati singoli e di un reato associativo, diversamente da quanto, in realtà, verificatosi in caso della sentenza inquirenti italiane.

47 Il giudice medesimo rileva, peraltro, che da un lato, nella causa principale non sussistono elementi transnazionali, in quanto il potenziale «stesso» sarebbe costituito da una pronuncia giudiziaria del medesimo Stato membro, vale a dire la sentenza del Tribunale di Catania. Dall'altro, tale giudice ritiene che, nel caso di specie, il rinvio del corso dello stesso pervede a un vuoto normativo, in quanto la decisione di rinvio della Corte non contenuto dei mandati d'arresto europeo. Oltreoe, l'Oberlandesgericht si chiede, quindi, se la giurisprudenza elaborata dall'ambito della CAAS possa essere trasposta ad una fattispecie come quella della causa principale.

48 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le segu